

Repertorio n. 25.289

Raccolta n. 10.162

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE DANIELA DI CASTRO"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto febbraio duemilaundici.

28 febbraio 2011

In Roma, in Viale Liegi n.42.

Avanti a me dottor **Igor Genghini**, notaio in Roma, con studio in Viale Liegi n.42, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti i signori:

1)- **TAGLIACOZZO Armando** il quale si costituisce in proprio ed in qualità di procuratore speciale del signor:

2)- **ZEVI Luca**, munito dei poteri in forza di procura speciale a mio rogito in data 24 febbraio 2011, repertorio n.25.260, che in originale **si allega al presente atto sotto la lettera "A"**;

3)- **DI CASTRO Alberto**, il quale si costituisce in proprio ed in qualità di procuratore speciale dei signori:

4)- **TAGLIACOZZO Maurizio**, munito dei poteri in forza di procura speciale a mio rogito, in data 25 febbraio 2011, repertorio n.25.271, che in originale **si allega al presente atto sotto la lettera "B"**;

5)- **MOSCATI Guido**, munito dei poteri in forza di procura speciale a mio rogito, in data 28 febbraio 2011, repertorio n.25.285, che in originale **si allega al presente atto sotto la lettera "C"**;

6)- **MANASSE Daniela**;

7)- **SED Bruno**;

8)- **OTTOLENGHI Ghila**;

9)- **DI CASTRO Claudia**.

Detti comparenti, noti fra loro come mi confermano, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE

E' costituita, senza scopo di lucro, tra i signori TAGLIACOZZO Armando, ZEVI Luca, in persona come sopra, TAGLIACOZZO Maurizio, in persona come sopra, DI CASTRO Alberto, MANASSE Daniela, SED Bruno, MOSCATI Guido, in persona come sopra, OTTOLENGHI Ghila e DI CASTRO Claudia un'Associazione Culturale

non riconosciuta sotto la denominazione: **"ASSOCIAZIONE DANIELA DI CASTRO"**.

ARTICOLO 2 = SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Roma, Largo Stefano Gaj Tachè s.n.c. (Sinagoga). Il consiglio direttivo, con propria delibera potrà istituire sedi amministrative e secondarie sia in Italia sia all'estero. La durata dell'associazione è illimitata.

L'esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno redatti a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

ARTICOLO 3 = FINALITA' E SCOPI

L' "ASSOCIAZIONE DANIELA DI CASTRO" è una libera associazione senza fini di lucro, che ha i seguenti scopi:

- a) tutelare, conservare, promuovere, diffondere e sviluppare la ricchezza del patrimonio del Museo Ebraico di Roma, anche tra i giovani;
- b) accrescere la conoscenza dell'arte ebraica e del Museo Ebraico di Roma mediante l'organizzazione di mostre ed esposizioni itineranti;
- c) organizzare mostre scambio tra musei italiani ed internazionali in tema ebraico;
- d) promuovere le attività scientifiche e culturali connesse con le collezioni del Museo Ebraico di Roma;
- e) sostenere e promuovere a favore del Museo Ebraico di Roma acquisizioni e donazioni di opere legate alla storia della Comunità ebraica di Roma e, in genere, delle presenze ebraiche a Roma;
- f) promuovere rapporti di scambio con altre associazioni di amici di musei ebraici di tutto il mondo.

Inoltre l'Associazione:

- g) si adopererà, per quanto possibile, a favore della comprensione e del reciproco rispetto tra i popoli;
- h) si impegnerà per dissipare ogni odio di razza, di classe o di religione;
- i) diffonderà l'ideale di un'umanità che vive in pace in un mondo unito nella sua diversità;
- j) diffonderà il principio che l'arte, pur conoscendo nazione, non conosce frontiere;
- k) opererà in favore degli scambi culturali che devono sempre essere indipendenti dai rivolgimenti politici ed internazionali.

ARTICOLO 4 = ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore dei conti.

Il Consiglio Direttivo sarà composto per i primi cinque anni, oltre che dai membri di diritto di cui all'art.13 dello statuto sociale, dai signori:

- 1) DI CASTRO Alberto;
- 2) TAGLIACOZZO Armando;
- 3) TAGLIACOZZO Maurizio;
- 4) MOSCATI Guido;
- 5) OTTOLENGHI Ghila;

- 6) DE BENEDETTI Claudia;
- 7) MANASSE Daniela;
- 8) SED Bruno;
- 9) ZEVI Luca;
- 10) DI CASTRO Claudia,

i quali hanno dichiarato di accettare la carica.

Tra gli stessi vengono nominati Presidente il signor TAGLIACOZZO Armando e Vice Presidenti i signori DI CASTRO Alberto e MANASSE Daniela; questi dichiarano di accettare la carica.

ARTICOLO 5

L'Associazione è regolata dal presente atto e dallo statuto che, composto da diciannove articoli, qui di seguito si riporta integralmente:

"STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

1) COSTITUZIONE. E' costituita tra i signori TAGLIACOZZO Armando, ZEVI Luca, TAGLIACOZZO Maurizio, DI CASTRO Alberto, MANASSE Daniela, SED Bruno, MOSCATI Guido, OTTOLENGHI Ghila e DI CASTRO Claudia l'Associazione Culturale non riconosciuta denominata "**ASSOCIAZIONE DANIELA DI CASTRO**".

2) SEDE e DURATA. L'associazione ha sede legale in Roma, Largo Stefano Gaj Tachè s.n.c. (Sinagoga). Il consiglio direttivo, con propria delibera potrà istituire sedi amministrative e secondarie sia in Italia sia all'estero. La durata dell'associazione è illimitata. L'esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno redatti a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

3) SCOPI. L' "**ASSOCIAZIONE DANIELA DI CASTRO**" è una libera associazione senza fini di lucro, che ha i seguenti scopi:

- a) tutelare, conservare, promuovere, diffondere e sviluppare la ricchezza del patrimonio del Museo Ebraico di Roma;
- b) accrescere la conoscenza dell'arte ebraica e del Museo Ebraico di Roma mediante l'organizzazione di mostre ed esposizioni itineranti;
- c) organizzare mostre scambio tra musei italiani ed internazionali in tema ebraico;
- d) promuovere le attività scientifiche e culturali connesse con le collezioni del Museo Ebraico di Roma;
- e) sostenere e promuovere a favore del Museo Ebraico di Roma acquisizioni e donazioni di opere legate alla storia della Comunità ebraica di Roma;
- f) promuovere rapporti di scambio con altre associazioni di amici di musei ebraici di tutto il mondo.

Inoltre l'Associazione:

- g) si adopererà, per quanto possibile, a favore della comprensione e del reciproco rispetto tra i popoli;
- h) si impegnerà per dissipare ogni odio di razza, di classe o di religione;
- i) diffonderà l'ideale di un'umanità che vive in pace in un mondo unito nella sua diversità;
- j) diffonderà il principio che l'arte, pur conoscendo nazione, non conosce frontiere;

k) opererà in favore degli scambi culturali che devono sempre essere indipendenti dai rivolgimenti politici ed internazionali.

4) GLI ASSOCIATI. L'Associazione è composta da:

- a) soci fondatori;
- b) soci sostenitori;
- c) soci d'onore;
- d) soci ordinari.

La qualità di soci Fondatori è attribuita a coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo. Inoltre i soci fondatori, con decisione da comunicare al Presidente dell'Associazione ed assunta all'unanimità da tutti i soci fondatori, hanno la facoltà di attribuire la qualifica di socio fondatore anche a soci che non hanno sottoscritto il presente atto.

I soci Sostenitori sono coloro che versano liberamente contributi in favore dell'Associazione.

I soci d'onore sono coloro che vengono nominati a maggioranza dai soci Fondatori per i loro meriti culturali ed umani e per il loro contributo al raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed alla diffusione della cultura nel mondo.

I soci ordinari sono coloro che aderiranno all'Associazione.

L'Associazione è aperta a ogni persona interessata ad aiutare la diffusione della cultura fra i diversi paesi, senza distinzione di nazionalità o religione. La persona che intende iscriversi all'Associazione deve inoltrare una domanda alla Segreteria. Sull'accettazione delle domande di associazione si esprime a maggioranza il Consiglio direttivo.

5) CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per morosità;
- c) per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione o si ponga in contrasto con lo Statuto.

La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati. L'associato radiato non può più essere riproposto.

6) DOVERI DEGLI ASSOCIATI. Gli Associati sono tenuti a:

- a) osservare lo Statuto dell'Associazione;
- b) far conoscere ed affermare gli scopi dell'Associazione e contribuire a realizzarne il programma;
- c) accettare le decisioni degli organi dell'Associazione. I soci Fondatori sono impegnati a prestare la propria attività in favore dell'Associazione e per l'espletamento di quanto occorra in ordine alla realizzazione degli scopi sociali.

7) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in favore della stessa.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali, ove il Consiglio ravvisi l'opportunità della loro istituzione;
- b) dai contributi e dalle elargizioni di associati, terzi o di Enti pubblici o privati;
- c) da eventuali ricavi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

8) ORGANI SOCIALI. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore dei conti.

9) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI. Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle direttive generali dell'attività dell'Associazione;
- b) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto al successivo art. 13;
- c) la nomina del Revisore dei Conti;
- d) l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo;
- e) le modifiche al presente statuto;
- f) le deliberazioni che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alla decisione assembleare.

10) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI. L'Assemblea viene convocata con delibera del Consiglio direttivo da comunicarsi agli associati per lettera, anche inviata per posta elettronica, o mediante avviso affisso presso la Sede Sociale con almeno quindici giorni di preavviso.

L'Assemblea è in ogni caso convocata entro il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e su richiesta motivata di almeno un quinto degli associati.

11) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. L'Assemblea delibera in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di oltre la metà degli associati, ed in seconda convocazione sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà a maggioranza degli associati intervenuti. L'Assemblea in seconda convocazione dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima. Ogni associato avente diritto di intervenire all'Assemblea può rilasciare delega ad altro socio. Ciascun socio non potrà rappresentare più di tre associati. Le deliberazioni saranno validamente assunte in ogni caso a maggioranza dei presenti.

12) CONSULTAZIONE SCRITTA. E' facoltà del Consiglio Direttivo di proporre l'assunzione di decisioni da parte dell'Assemblea, anzichè mediante riunione degli associati, mediante consultazione, scritta che potrà avvenire con ogni mezzo purchè garantisca l'effettiva comunicazione delle decisioni. Quindi, a titolo esemplificativo, per posta elettronica, per fax o per corrispondenza. In tal caso le deliberazioni si ritengono approvate quando vi sia il consenso delle maggioranza degli associati che abbiano fornito risposta purchè pervenuta entro dieci giorni dall'invio delle comunicazioni, qualunque sia il numero degli associati che abbiano risposto.

13) IL CONSIGLIO DIRETTIVO. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto tra cinque e tredici persone che durano in carica tre anni e che vengono elette dall'Assemblea. In deroga a tale previsione il primo Consiglio direttivo eletto al momento della fondazione dell'Associazione durerà in carica cinque anni. Il Consiglio dovrà provvedere, per cooptazione, alla sostituzione dei consiglieri che per qualsiasi motivo cessino dal mandato durante il mandato, salva ratifica alla prima successiva convocazione dell'Assemblea. Il Consiglio provvede, ogni triennio, a nominare fra i suoi membri un Presidente ed uno o due Vice Presidenti. Oltre i componenti eletti dall'Assemblea, sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo il Rabbino Capo pro-tempore della Comunità Ebraica di Roma ed il Presidente della Comunità Ebraica pro-tempore. Il direttore del Museo Ebraico della Comunità di Roma pro-tempore ha diritto di partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

14) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre la presenza di più della metà dei componenti in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo può istituire la carica di Segretario dell'Associazione fissandone i compiti, la durata ed i poteri; può istituire inoltre Comitati, con compiti culturali e/o promozionali e può delegare ad alcuni tra i consiglieri il compimento di alcuni atti o categorie di atti conferendone la relativa rappresentanza legale.

Le cariche sociali sono gratuite, tuttavia il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso di spese sostenute dai membri del Consiglio stesso occorse per le attività istituzionali già approvate dal Consiglio.

16) RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE. Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente o i Vice Presidenti, rappresentano legalmente l'Associazione; il Consiglio potrà inoltre conferire determinati poteri in via generale o per singoli casi.

17) SCIoglimento. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea, sia in prima sia in seconda adunanza, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea che delibera lo scioglimento determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le passività e gli impegni sociali, deve essere destinato al Museo Ebraico di Roma con esclusione di qualsiasi riparto fra gli associati.

18) LEGGE APPLICABILE. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge."

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione e per essa degli associati che se le assumono.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Del presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio su sedici pagine di quattro fogli ho dato lettura, ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono alle ore sedici e trenta minuti.

Firmato: Armando Tagliacozzo, Alberto Di Castro, Daniela Manasse, Claudia Di Castro, Ghila Ottolenghi, Bruno Sed, Igor